

Codice DB1413

D.D. 19 aprile 2013, n. 1013

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Progetto di sistemazione idrogeologica e idraulico forestale nei Comuni di Antrona Schieranco e Montescheno. Autorizzazione idraulica n. 36/13 relativa ad intervento su corso d'acqua demaniale in Comune di Antrona Schieranco (VB). Richiedente: Comunita' Montana delle Valli dell'Ossola.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB), alla realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica del Torrente Troncone, in Comune di Antrona Schieranco (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 26/10/2012, ns. prot. n. 80335/DB14.13, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per il rimbottimento a tergo delle scogliere in costruzione o per la colmatura di depressioni d'alveo, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale;

2. di dare atto che, per quanto riguarda gli interventi previsti in progetto sul rio senza nome in loc. Ronco del Comune di Antrona Schieranco e in località Barboniga del Comune di Montescheno, non è necessario il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto non vi è interessamento di corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole